

D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 1017 (1).

Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il Presidente Della Repubblica

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, riguardante la costituzione dei suddetti istituti;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, avente ad oggetto:

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge summenzionata, il quale ha demandato ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 del già menzionato decreto legislativo n. 804/1947;

Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

D e c r e t a

Art.1

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa previste dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art.2

Le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate possono promuovere, singolarmente ed in forma associata, la costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni;
- 2) abbiano sedi proprie operanti, sul territorio nazionale, in almeno due terzi delle regioni ed in almeno la metà delle province;
- 3) annoverino tra i propri iscritti, in misura prevalente, lavoratori, dipendenti e/o autonomi, in attività di servizio;
- 4) siano previste nei loro statuti finalità assistenziali;
- 5) dimostrino di essere in grado di provvedere continuativamente e con mezzi adeguati alla gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Per le confederazioni o le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dalla condizione di cui al n. 2) del comma precedente.

Art.3

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere riconosciuti solo ove in possesso dei seguenti requisiti:

- la richiesta di costituzione sia avanzata da una confederazione o da una associazione di lavoratori per la quale ricorrano le condizioni di cui all' art. 2;
- dimostrino di essere in grado, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento, di istituire sul territorio nazionale sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attività di patronato in almeno due terzi delle regioni e la metà delle province;

- dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione ed il normale funzionamento.

Art.4

E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti di far pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà al controllo, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma precedente, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla revoca del provvedimento di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale che risultino non avere tutti i requisiti di cui all'art. 3.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, altresì, nei confronti di quegli istituti che risultino avere tali requisiti, all'esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche ed all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

Art.5

Nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato e di assistenza sociale presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto o dai soggetti promotori entro e non oltre il biennio successivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art.6

Le convenzioni con cui le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate si avvalgono, su tutto il territorio nazionale o per parte di esso, dei servizi di istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti sono inviate a mezzo di raccomandate, a cura degli istituti stessi ed entro e non oltre trenta giorni dalla data della loro stipulazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare le proprie eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data in cui le predette convenzioni risultano pervenute.

1.Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1987, n. 45